

LECCO(ces) Creditori alle calcagna? Situazione oggi non inusuale, purtroppo. La crisi economica e abitudini di vita incompatibili con i propri redditi, perdere il posto di lavoro o non essere pagati dai propri clienti sono tutti accadimenti che, spesso a prescindere dalla propria buona volontà ed abilità, possono condurre a non riuscire a far fronte alle propri impegni.

Se si è nullatenenti c'è ben poco da dire, ma se si possiedono beni (soprattutto immobili) di non pronta liquidabilità, spesso si è attanagliati dal timore, peraltro giustificato, di perdere tutto quanto faticosamente conquistato o magari ereditati dai genitori. E allora? Certamente il tema non è semplice da affrontare. Esistono strumenti giuridici la cui finalità è proprio quella di aiutare il debitore a "venirne fuori" (si pensi al procedimento di esdebitazione, ad istituti come la cessione dei beni ai creditori, la dazione in pagamento ed altri ancora). Ci sono tuttavia anche strade più o meno sbagliate che possono portare, al contrario, a risultati opposti rispetto a quelli desiderati. Anzitutto si può essere tentati dalla messa in scena di una vendita ad un amico. Al di là del pericolo costituito dalle sorti dell'amico (che a propria volta può subire l'aggressione di qualche creditore, oppure può semplicemente venire meno, lasciando eredi poco accondiscendenti) il creditore dispone della cosiddetta azione revocatoria ordinaria. Il rimedio è previsto dall'art. 2901 del codice civile. Secondo tale norma, il creditore, può domandare che siano dichiarati inefficaci nei suoi confronti gli atti di disposizione del patrimonio (cioè una vendita, una do-

FILO DIRETTO CON IL NOTAIO DANIELE MINUSSI

Debiti: le cose da fare e quelle da non fare



DANIELE MINUSSI
NOTAIO
www.arsnotaria.it

Via Balicco, 61 - 23900 - LECCO
Tel. 0341/353777 - Fax 0341/286455
dminussi@notariato.it



WikiJus
Il Wiki di Diritto Civile
www.e-glossa.it

fronti (per poi poterlo aggredire con un'azione esecutiva) semplicemente una volta che si sia raggiunta la prova che il debitore sapesse di recare danno in conseguenza dell'atto di disposizione. Ma qui occorre introdurre una novità assoluta. Con decreto legge entrato in vigore all'inizio di questa settimana (d.l. 27 giugno 2015 n.83), è addirittura possibile che il creditore salti la trafila consistente nel dover promuovere contro il debitore l'azione revocatoria per poter poi procedere sottoponendo il bene a pignoramento. E' stata addirittura aggiunta una nuova norma al codice civile, vale a dire l'art. 2929 bis. Ai sensi di questa disposi-

zione è addirittura possibile, nel caso in cui il debitore abbia donato il bene che gli appartiene, promuovere direttamente l'azione esecutiva nei confronti del donatario (cioè di chi ha ricevuto il bene donato) "saltando" cioè l'azione revocatoria. Ciò a condizione che il pignoramento sia effettuato entro un anno dalla donazione.

Questo è il significato della disposizione citata, ai sensi della quale "Il creditore che sia pregiudicato da un atto del debitore, di costituzione di vincolo di indisponibilità o di alienazione, che ha per oggetto beni immobili o mobili iscritti in pubblici re-



gistri, compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito, può procedere, munito di titolo esecutivo, a esecuzione forzata, ancorché non abbia preventivamente ottenuto sentenza dichiarativa di inefficacia, se trascrive il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l'atto è stato trascritto". Ma non basta: come si ricava dalla lettura della norma l'eccezionale facoltà concessa al creditore di promuovere atti esecutivi contro un soggetto che non è il suo debitore (ma al quale il suo debitore ha ceduto il bene da un tempo non maggiore di un anno), è estesa non soltanto alle donazioni, ma ad ogni atto a titolo gratuito, nel quale cioè non sia previsto un corrispettivo a fronte della cessione. Così sono colpiti dalla disposizione anche gli atti di costituzione di fondo patrimoniale tra coniugi, i vincoli di destinazione, la costituzione di trusts. Il fondo patrimoniale (art.167 cod.civ.) è uno strumento a disposizione di chi, marito e moglie, intenda mettere "sotto una campana di vetro" alcuni beni, destinandoli a far fronte ai bi-

sogni della famiglia. Per tale motivo sono sottratti alle azioni dei creditori individuali di ciascuno dei coniugi. Con il vincolo di destinazione (art.2645 ter cod.civ.) invece, è possibile destinare beni a finalità meritevoli di tutela (si pensi al mante-

nimento di una persona disabile). Il trust invece è un istituto di diritto anglosassone mediante il quale alcuni beni vengono trasferiti ad un soggetto per un ben determinato scopo (solitamente a protezione degli interessi di familiari). Ebbene: in tutti questi casi non servirà neppure al creditore "smontare" l'atto con l'azione revocatoria, che comunque richiede anni per culminare in una sentenza definitiva. Si potrà procedere direttamente con gli atti esecutivi contro l'intestatario del bene. Come appare evidente si tratta di un'eccezione straordinaria rispetto ai principi generali che pare motivata da un'altrettanto eccezionale propensione del debitore a ricorrere all'espedito di spogliarsi dei propri beni. Non basta ancora: i creditori non sono tutti eguali. V'è qualcuno più "eguale" degli altri. I crediti dello Stato godono addirittura di una protezione penale. Va infatti ricordato che l'art.11 del d.lgs 2000/74 punisce la sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte, che costituisce addirittura un reato. E' infatti punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sull'IVA (per ammontare complessivo superiore ad euro 50.000), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su alcuni beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Insomma: i debitori sono avvisati. Lo Stato è sceso in trincea con le armi pesanti.